



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA

TAR Milano, Sez. IV, 24 giugno 2024, n. 1917 - articoli 29-*octies* e 29-*decies* d.lgs. n. 152/2006 – presupposti e natura delle due norme – carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante – commistione in un medesimo, unico procedimento – Violazione del principio di tipicità

Con la sentenza in esame, il Giudice Amministrativo lombardo precisa che l'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006 (rinnovo e riesame dell'AIA) disciplina il procedimento per l'aggiornamento o la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni, prevedendo una puntuale scansione procedimentale e richiedendo specifici presupposti di natura sostanziale, oltre all'obbligatorio coinvolgimento nel procedimento di riesame del gestore dell'impianto, il quale deve fornire un indispensabile apporto istruttorio, ossia *"tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione"*.

Invece, il successivo art. 29-*decies* (rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) riguarda l'aspetto sanzionatorio o ripristinatorio dell'A.I.A., senza intervenire sul contenuto della stessa; infatti, la disposizione si occupa di verificare il *"rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"*.

Nella fattispecie all'esame del Giudice, la Provincia con il provvedimento impugnato aveva inteso, da una parte, integrare l'A.I.A. già rilasciata alla ricorrente e, dall'altra, sanzionare le difformità e le criticità rilevate dall'A.R.P.A., in sede di visita ispettiva, in chiara difformità rispetto alle disposizioni contenute negli artt. 29-*octies* e 29-*decies* del d.lgs. 152/2006, le quali disciplinano, appunto, rispettivamente, il riesame dell'A.I.A. e la diffida al rispetto delle prescrizioni autorizzative, laddove sia rilevata la violazione.

La sentenza in esame chiarisce che le due disposizioni hanno vita separata: concentrare nel medesimo procedimento attività aventi differente natura e presupposti, ovvero di carattere sanzionatorio, autorizzatorio e di variante rispetto all'A.I.A. già rilasciata si pone in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, soprattutto di carattere sanzionatorio, e con il divieto di utilizzare il potere che la legge conferisce all'Amministrazione in maniera sviata.

Secondo la giurisprudenza, alla richiamata attività devono applicarsi i *"principi di tipicità e di nominatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio di legalità, in base ai quali il provvedimento amministrativo, mediante il quale la pubblica amministrazione esercita un determinato potere, deve essere identificato dalla norma di legge che prevede quel potere. Alla pubblica amministrazione risultano conferiti poteri tipici, ognuno dei quali risponde ad una funzione specifica, con la conseguenza che essa può adottare esclusivamente gli atti previsti dalle norme"* (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 6 novembre 2023, n. 1399; anche, T.A.R. Puglia, Bari, III, 20 ottobre 2023, n. 1241).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201902525&nomeFile=202401917_01.html&subDir=Provvedimenti